



27
Sent. N° 308

Senato del Regno

Alta Corte di Giustizia

~~Sentenza~~ n. 293 del Reg. Gen.

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione d'Istruzione della
Alta Corte di Giustizia, in Camera di Con-
siglio, composta dei Signori Senatori:
Morrone Paolo Presidente,
Ciraolo Giovanni,
Baccelli Alberto, Membri ordinari,
Baxan Enrico
Cito Filomarino Luigi, membri supplenti,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di
1. Nitta Giovanni fu Florio nato a
Potenza il 21 dicembre 1879 e domiciliato
in Napoli
2. Landi Antonio fu Angelo nato a
Sala di Caserta il 3 agosto 1860 e domi-
ciliato a Napoli,

3.) Delieto Leopoldo fu Enrico nato a Napoli
il 8 gennaio 1891 e domiciliato a Napoli,

4.) Puricelli Ing. Piero fu Angelo nato
a Milano il 4 aprile 1883. Senatore del
Regno,

Imputati

di contravvenzione daziaria, accertata in
San Giorgio a Cremano il 10 agosto 1929 VIII,
per avere omesso di dichiarare al competente
ufficio daziario la quantità dei materiali
usati per la costruzione dell'autostrada at-
traversante il territorio del comune di San
Giorgio a Cremano e per avere omesso il
pagamento del dazio dovuto sui materiali
introdotti (articoli 1, 3, 5, 18, 26, all. A al
R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030 e artico-
li 54, 55, 56, 62, 64, 65 del Regolamento Gene-
rale daziario 25 febbraio 1924, n. 5700; e 1,
6, 7, 8 e 11 del Regolamento speciale Comunale
vigente nel comune di S. Giorgio a Cremano)

Vista l'ordinanza 16 dicembre 1929 VIII,
con la quale S. E. il Presidente del Senato
trasmette il verbale degli Agenti daziarî
di San Giorgio a Cremano e tutti i relativi
atti a questa Commissione per l'ulteriore
corso di giustizia;

Letti gli atti dell'istruttoria compiuta;

Letta la requisitoria del Ministero
Pubblico, in data 1° aprile 1930 VIII, con
la quale si chiede "non farsi luogo a
procedimento penale nei rapporti della
On. Senatore Puricelli";

Adita la relazione del Commissario
delegato, Senatore Baccan;

Fatto

Con verbale del 10 agosto 1924 gli agenti daziarî del Comune di San Giorgio a Cremano hanno riferito che, avendo appreso che gli operai addetti alla costruzione dell'autostrada lungo il tratto che attraversa il territorio di San Giorgio a Cremano stavano pavimentando il piano autostradale e avendo atteso inutilmente che da parte degli incaricati e responsabili della costruzione venisse presentata la regolare denuncia voluta dall'art. 62 del Regolamento Generale daziarîo, si recarono più volte sopra luogo per gli accertamenti del caso, tentando anche di penetrare nell'autostrada stessa, ma il personale addettovi, in seguito ad ordine ricevuto dalla Direzione, impedì ai enumerati Agenti di entrare, sicchè questi dovettero richiedere l'assistenza al Podestà del Comune; che, avuta l'assistenza del Maresciallo dei Carabinieri, il 12 luglio, penetrati nell'autostrada, poterono accertare che il piano autostradale del tratto predetto era stato di recente pavimentato con cemento ricoperto di asfalto, costruzione questa soggetta a dazio per l'art. 2 lett. d) del citato Regolamento speciale; che, costituendo il fatto sopra esposto violazione delle disposizioni enunciate in rubrica i predetti agenti hanno ritenuto doversi così addebitare ai seguenti signori, tutti interessati alla costruzione dell'autostrada: Duca Giovanni Minutta, quale Presidente della Società Anonima

Industrie Autostradali, Ing. Antonio Landi
e Ing. Leopoldo Dehio formanti la Ditta
Landi & Dehio aspiranti ai lavori
per la costruzione dell'autostrada, Grand'Uff.
Furicelli Piero quale Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Società
Anonima Furicelli, Strade e Cave, Impresa
della pavimentazione dell'autostrada,
e li hanno pertanto dichiarati tutti in
contravvenzione alle predette disposizioni,
come inoltre denunziano ogni altro
autore o complice della suddetta con-
travvenzione.

Hanno infine aggiunto che, nonostante
avessero elevato altre due contravvenzioni per
lo stesso motivo e avessero ripetutamente
avvertito i rappresentanti della Società
autostradale e gli stessi operai perché
presentassero le prescritte denunce delle
infrazioni contravvenzioni non sono mai
riusciti ad ottenere un qualche risultato.

Nell'istruttoria compiutasi l'Ufficio
daziario di S. Giorgio a Cremona ha con-
fermato la denuncia di cui al verbale
predetto e tutte le circostanze in esso
contenute e il Senatore Furicelli, da
parte sua, oltre le considerazioni di
merito che per quanto più avanti si con-
sidera non giova più riferire, ha preci-
sato che ai vari servizi della Società
anonima di cui egli è il Presidente
del Consiglio di Amministrazione, pro-
vedono quattro Direttori generali respon-
sabili del loro regolare andamento

Dehio

In diritto

La Commissione osserva anzitutto al Pubblico Ministero, che, come emerge dalla precedente esposizione, la denuncia dell'ufficio doganiero di San Giorgio a Cremiano si riferisce al Senatore Puricelli Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Anonima Puricelli non perché questi sia personalmente autore della trasgressione; ma evidentemente ai sensi dell'art. 60 del Codice penale, il quale dispone che, nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'alta autorità, direzione o vigilanza, la pena inflitta alla persona subordinata si applica anche alla persona investita della autorità e incaricata della direzione o vigilanza, se trattasi di contravvenzione o disposizione che essa era tenuta a far osservare e se la contravvenzione poteva essere impedita dalla sua diligenza.

Senonché, dallo stesso contenuto della denuncia emerge che l'ipotesi sostenuta non è quella di una contravvenzione. Il verbale degli Agenti doganieri poggia tutto sulla ripetuta accusa che il personale addetto ai lavori non avesse per deliberato proposito voluto fare la prescritta dichiarazione per i materiali introdotti e meno ancora pagare il relativo dazio e avesse anzi impedito all'Autorità doganaria di compiere gli accertamenti necessari. Non v'è dubbio, pertanto, che l'infrazione in oggetto costi-

Anisca un vero e proprio delitto di frode
daziaria. L'art. 10 del R. Decreto 24 settembre
1923, N. 2030, circa il riordinamento dei
dazi interni di consumo communale
infatti la multa a chi introduce in
frode oggetti sottoposti alla tassa, in-
traprenda od eserciti la fabbricazione
di prodotti soggetti alla tassa stessa non
uniformandosi ai regolamenti sul
dazio, e l'art. 148 lett. b) del citato Rego-
lamento generale 25 febbraio 1924, N. 540,
considera in frode le costruzioni soggette
a dazio a computo metrico, iniziate
senza la prescritta denuncia; mentre
per la giurisprudenza più autorevole è
che per l'esistenza del reato di frode
daziaria basta, quanto al dolo, il
semplice fatto volontario e intenzionale
di non denunciare i generi o di non
pagare il dazio, quali che siano le
ragioni subiettive della omessa denuncia
o dell'omesso pagamento. Ora basterà
qui appena accennare che la multa
per l'art. 11 del Codice penale è una pe-
na prevista per i delitti, non per le con-
travvenzioni e che l'art. 2 della legge
7 gennaio 1924, N. 11, sulle norme gene-
rali per la repressione delle violazioni
delle leggi finanziarie si ferma pure
a spiegare che costituisce delitto o con-
travvenzione la violazione di una
norma contenuta nelle leggi finan-
ziarie per la quale è stabilita una
delle pene previste dal Codice penale
per i delitti o, rispettivamente, per le

contravvenzioni. È vero che la predetta legge doganaria non solo parla di contravvenzioni per frode, ma è ormai pacificamente ammesso che questa formula, usata impropriamente, si identifica con quella di delitto, trattandosi di omissione che importa una lesione giuridica, cioè, come ben ricorda il Ministero Pubblico nelle sue conclusioni, la immediata violazione del diritto della pubblica finanza, mentre la contravvenzione ha caratteristiche diverse non essendo che la trasgressione delle norme poste a tutela del diritto.

È pertanto, dovendosi configurare l'ipotesi in esame come quella di un vero e proprio delitto, è da ritenersi ad ora inapplicabile il predetto art. 60 del codice penale che è esclusivamente riferibile alle contravvenzioni. Né l'on. Puricelli, d'altra parte, è, almeno allo stato degli atti, indiziato quale correo o complice del reato verbalizzato: si dice nel verbale che gli ordini illegittimi siano partiti dalla Direzione, ma non è dubbio che con queste parole, come ben osserva il Ministero Pubblico, gli agenti denunciati volessero alludere solamente ai capi o preposti locali della impresa e comunque ai suoi direttori più o meno immediati, responsabili dei singoli servizi, ma non mai al Presidente stesso della importante Società Anonima Puricelli, il quale tutt'al più potrebbe essere tenuto solo civilmente a fermarsi dell'art. 48 della legge doganaria per il pagamento delle multe applicabili ai suoi agenti.

Che, dovendosi dichiarare esclusa in via pregiudiziale la responsabilità del Senatore Puricelli, non sia da procedere ad altre

instaurarsi circa il reato verbalizzato e per altro
essa la competenza del Senato a conoscere del
reato nei confronti degli altri imputati, per
cui debbesi inviare la cognizione del proce-
dimento nei loro confronti al Magistrato or-
dinario;

Per questi motivi

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento
giudiziario del Senato;

1.^o) Dichiarò non doversi procedere a carico del
Senatore Piero Paricelli per non avere egli
commesso i fatti addebitatigli;

2.^o) Ordinò la trasmissione degli atti al Signor
Procuratore del Re presso il Tribunale di Napoli
per l'ulteriore corso di giustizia, nei confronti
degli altri imputati.

Così deciso in Roma nella sede del
Senato del Regno

Addì 2 maggio 1930 Anno VIII.

Il Presidente

Morione

Il Cancelliere

Albr.